



**Memoria audizione COM(2025) 137 final**

(21 maggio 2025)

Il 28 marzo è stato pubblicato il documento predisposto dal Gruppo di alto livello sulle politiche del vino contenente le proposte di modifica ai regolamenti 1308/2013, 251/2014 e 2021/2115 c.d. pacchetto vino.

Le modifiche proposte, eterogenee per le materie trattate, riguardano prevalentemente il sistema autorizzatorio all'impianto ed al reimpianto di vigneti; la c.d. vendemmia verde; etichettatura; vini dealcolati; novelle negli interventi ammissibili nei piani PAC da parte degli Stati membri.

Questi interventi si rendono necessari nel contesto odierno caratterizzato da una tendenziale diminuzione dei consumi, con conseguente aumento delle scorte di prodotti invenduti, danni causati dalle fitopatie e, più in generale, dai cambiamenti climatici.

Pur apprezzando nel suo complesso le modifiche proposte, riteniamo che un più efficiente intervento non possa non tener conto della necessità di rendere le misure di intervento nel settore vitivinicolo e, in particolare, quelle relative a spese e finanziamenti ammissibili maggiormente flessibili. Infatti, in un contesto caratterizzato da ampia incertezza nei consumi, nella produzione e nel commercio internazionale, poter disporre di strumenti maggiormente flessibili consentirebbe di adeguare in modo mirato la singola misura di intervento.

A lato di questa generale osservazione, si riportano in seguito i commenti sulle novelle che riteniamo contengano delle criticità che, ci auguriamo, siano prese in dovuta considerazione.

## **Regolamento (UE) 1308/2013**

### **Art 66**

Vengono introdotte importanti e impattanti limitazioni alla concessione di reimpianti, scelta che è di competenza e facoltà dei singoli Stati membri. In particolare, lo Stato può concedere reimpianti al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il reimpianto deve avvenire nella stessa area geografica dove è localizzato il vitigno laddove il mantenimento delle viticoltura è giustificato da motivi socio economici o ambientali; b) possono essere reimpiantate solo varietà che non aumentano la produzione media rispetto al vitigno espianato o solo varietà tradizionali e modalità di produzione tipiche di una determinata area laddove questa è stata qualificata come affetta da uno squilibrio di mercato; c) l'autorizzazione può essere usata unicamente nella regione in cui è avvenuto l'espianato.

Pur trattandosi, va detto, di misure la cui utilizzazione rimane in capo al singolo Stato

membro riteniamo che la novella mini gravemente la libertà individuale imprenditoriale. Innanzitutto perché è lo Stato membro a determinare la varietà di vite che può essere impiantata e il metodo di produzione. Inoltre, il vitigno impiantato non deve avere una produzione media maggiore rispetto a quello espianato. L'ovvia conseguenza di questa misura è che, qualora venga espianato un vitigno giunto al termine del suo ciclo biologico e, dunque, con una resa media decisamente bassa, appare difficile poter impiantare un nuovo vitigno visto che questo necessariamente avrà una resa maggiore. Infine, il panorama aziendale italiano è caratterizzato da proprietà spesso parcellizzate su un ampio territorio. Pertanto, limitare la concessione al reimpianto solo alla regione d'appartenenza del vitigno espianato, potrebbe limitare di molto l'attività imprenditoriale delle molte aziende che si estendono su più regioni.

### **Art 119**

Novella la nomenclatura dei vini dealcolati che, pertanto, si distinguono in alcool free – qualora il grado alcolico non superi lo 0,5% del volume – e alcool light – quando il grado alcolico è superiore allo 0,5% ed ha almeno il 30% in meno del grado alcolico rispetto alla categoria di partenza.

Riteniamo il cambio nella tassonomia importante soprattutto dal punto di vista del maggiore appeal che questo può avere nei confronti dei consumatori rispetto ai vecchi nomi.

Va osservato, però, come la definizione di alcool light è eccessivamente articolata rendendo particolarmente difficoltoso per un'azienda la produzione di questa tipologia di vino. Infatti, a rendere particolarmente macchinosa la nuova definizione stanno le difficoltà tecniche nel calcolare la base di partenza del grado alcolemico e, conseguentemente, la riduzione del 30% richiesta per arrivare a produrre un vino *low alcohol*. Inoltre, per vini particolarmente strutturati la diminuzione del 30% del grado alcolemico rappresenterebbe, comunque, una importante presenza alcolica che rischia di compromettere e mettere sullo stesso livello prodotti profondamente diversi sotto questo profilo.

### **Art 122**

La novella introduce la c.d. etichetta elettronica anche mediante l'utilizzo di pittogrammi o simboli.

La proposta di modifica recepisce un'istanza avanzata reiteratamente in sede europea. Infatti, la nuova etichetta, semplificata per mezzo dell'utilizzo di immagini e immediatamente recepibile dal consumatore, permetterà di tutelare maggiormente il prodotto italiano e consentirà una maggior tracciabilità del prodotto.

## **Regolamento (EU) 2021/2115**

### **Art 58 lett. n)**

Viene introdotta tra le misure di intervento nell'ambito del settore vitivinicolo quelle finalizzate a prevenire la diffusione della flavescenza dorata da parte delle organizzazioni di produttori.

La flavescenza dorata è una fitopatia che negli ultimi anni – e specialmente nel 2023 – ha pesantemente colpito la produzione italiana. Riteniamo, però, che tale forma di intervento dovrebbe essere ammessa non solo per il contrasto alla flavescenza dorata ma a tutte le fitopatie che minacciano il settore come, ad esempio, la peronospora. Inoltre, riteniamo che tale misura dovrebbe avere un più ampio ambito soggettivo di applicazione e non essere limitato alle azioni intraprese dalle sole organizzazioni di produttori.